



COMUNE DI GAMBETTOLA

Assessorato al Bilancio e Tributi

Imposta comunale sulla pubblicità e  
diritti sulle pubbliche affissioni

Guida per il contribuente

## PREMESSA

E' intendimento del Comune di Gambettola in collaborazione con la Società I.C. A., concessionaria dell'Ente per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni , attraverso il presente opuscolo, informare l'Utenza su come sono strutturati ed applicati i due tributi, nonché sugli adempimenti da eseguire per un corretto utilizzo del servizio, in modo da evitare addebiti di sanzioni pecuniarie la cui applicazione è legata in maniera evidente all'incompleta o parziale conoscenza della specifica normativa.

I promotori dell'iniziativa rinnovano la propria completa disponibilità, al fine di rimuovere ogni dubbio, approfondire la materia e pervenire congiuntamente al raggiungimento del fine preposto.

La pressione fiscale è notevole e pertanto viene ritenuto doveroso, per quanto possibile, nel rispetto della legge e dei regolamenti, allinearsi alle esigenze ed aspettative del Contribuente il quale talvolta pur in buona fede incappa in "incidenti fiscali" del tutto inaspettati.

Si auspica che il presente impegno trovi il giusto riscontro e possa essere l'inizio di una stretta e proficua collaborazione.

## LA NORMATIVA

Dal 1° gennaio 1994 l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e integrazioni. Per effetto di tale Decreto, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi, nell'ambito del territorio comunale, è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità; così pure l'esposizione di manifesti è soggetta al pagamento di un diritto a favore del Comune.

Ai fini tariffari i Comuni italiani sono suddivisi, in base al numero dei residenti, in cinque classi:

- Classe I Comuni con oltre 500.000 abitanti
- Classe II Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti
- Classe III Comuni da 30.000 a 100.000 abitanti
- **Classe IV Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti**
- Classe V Comuni fino a 10.000 abitanti

Il cittadino, oltre che all'osservanza del Decreto Legislativo n. 507/93, è tenuto anche al rispetto del regolamento comunale, reperibile sul nostro sito internet al seguente indirizzo: [www.comune.gambettola.fc.it](http://www.comune.gambettola.fc.it) il quale fissa alcuni parametri per l'applicazione dell'imposta e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in relazione a particolari condizioni locali.

Per la violazione della normativa vigente vengono applicate sanzioni di carattere amministrativo.

## AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Il Decreto Legislativo n. 507/93 distingue l'affissione dalla pubblicità.

L'affissione è l'esposizione di manifesti su spazi determinati effettuata dal personale del Comune o della concessionaria, come nel caso di Gambettola.

I manifesti possono contenere un messaggio di carattere sociale, politico oppure di carattere commerciale.

Per l'utilizzo di tale servizio, il cittadino è tenuto a corrispondere un diritto che è la somma di un compenso per il servizio ed una imposta per l'esposizione del messaggio.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, diversa dall'affissione, che avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, costituisce pubblicità ed è soggetta alla relativa imposta, dovuta per l'esposizione e calcolata in base ad una tariffa dipendente dalla classe del Comune.

## MEZZI PUBBLICITARI

Il supporto di ogni messaggio pubblicitario diffuso nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine di un soggetto pubblicizzato costituisce il mezzo pubblicitario, la cui superficie viene presa in considerazione per la determinazione dell'imposta (o del diritto ove trattasi di affissione).

Ai fini della determinazione dell'imposta, occorre distinguere **la pubblicità permanente** da quella **temporanea**.

**La prima è dovuta per anno solare** di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria secondo la tariffa prevista dalla tipologia di pubblicità utilizzata e dalla classe di appartenenza del comune.

La **pubblicità temporanea** prevede, invece, l'applicazione, **per ogni mese o frazione di esso (comunque non superiore a tre mesi)**, di una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per la rispettiva tipologia di pubblicità nella classe di appartenenza del comune.

I mezzi pubblicitari vengono, pertanto, così raggruppati nel decreto legislativo n.507/93:

- ❑ Pubblicità ordinaria che comprende:
  - Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e similari per i quali è possibile avvalersi di una forma di pagamento riferito sia al carattere permanente, sia a quello temporaneo della pubblicità utilizzata, secondo la durata di esposizione;
- ❑ Pubblicità visiva effettuata con:
  - Veicoli, ossia con mezzi mobili anche dotati di rimorchio ed effettuata anche per conto terzi che si qualifica come permanente e consente di avvalersi solo della forma di pagamento per anno solare alla tariffa prevista per questo tipo di pubblicità;
  - Pannelli luminosi o proiezioni, che comprende le scritte scorrevoli, lampeggianti (o analoghe) e le proiezioni luminose e cinematografiche e che può essere sia permanente, sia temporanea consentendo quindi il pagamento sia per anno solare sia per il periodo di effettiva durata (comunque non superiore a tre mesi);
- ❑ Pubblicità luminosa che di fatto è quella **ordinaria dotata di luce diretta o indiretta**, che si può, anch'essa, qualificare permanente e temporanea a seconda della durata;
- ❑ Pubblicità varia che comprende la pubblicità effettuata con striscioni, aeromobili, palloni frenati, oppure mediante distribuzione di manifestini o materiale simile, o ancora mediante apparecchi di diffusione sonora, che consente di avvalersi **solo** della forma di pagamento riferito al carattere temporaneo della pubblicità utilizzata.

## CHI SONO I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

Soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## ESENZIONI

Disposizioni normative (anno 2002) hanno introdotto l'esenzione dal pagamento delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. L'esenzione è stata estesa anche all'indicazione sugli automezzi, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività commerciale di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali ha individuato con nota del 19/3/2007 n.11159, alcune linee di principio per l'applicazione (esenzione) del tributo con riferimento alle seguenti fattispecie:

FATTISPECIE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Esenzione per le insegne d'esercizio.	Art.17, comma 1-bis, D.Lgs.507/93
Esenzione per la pubblicità realizzata all'interno dei locali, nonché per i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali.	Art.17, comma 1 lett.a), D.Lgs.507/93
Esenzione per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali.	Art.17, comma 1 lett.b), D.Lgs.507/93

#### Esenzione per le insegne di esercizio

L'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

Secondo la definizione del legislatore per insegna di esercizio si intende *“la scritta in caratteri alfanumerici, completata da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”*

L'insegna può contenere oltre che il nome del soggetto, anche il tipo e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati. Se, in aggiunta ai mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche di insegne d'esercizio, vengono esposti distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato, tale mezzo non può godere dell'esenzione in quanto non è considerato insegna.

Il Dipartimento per le politiche fiscali nella citata Nota precisa che l'esenzione compete qualora la superficie complessiva delle insegne non superi i 5 mq. Nel caso in cui l'insegna superi tale misura l'imposta va corrisposta sull'intera superficie.

#### Esenzione per mezzi pubblicitari diversi da insegne

L'esenzione dall'imposta di pubblicità spetta, anche per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, ossia per quei mezzi esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali qualora la superficie non ecceda il limite di 0,5 mq. per ciascuna vetrina o ingresso e semprechè siano attinenti all'attività esercitata. Tale esenzione compete, con gli stessi limiti anche con riferimento alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi.

#### Esenzione per gli avvisi al pubblico

Ulteriore esenzione, riguarda gli avvisi al pubblico, connessi all'attività svolta, non superiori a 0,5 mq. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate vicinanze del punto vendita.

**Le superfici previste per le tre fattispecie, ai fini dell'esenzione, non devono essere sommate.**

## OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

Gli obblighi del contribuente sono sia di natura amministrativa che di natura tributaria.

Per l'installazione del mezzo pubblicitario il contribuente presenta una istanza all'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di ottenere una apposita autorizzazione.

Tale domanda deve essere corredata della documentazione prevista dal regolamento comunale sulla pubblicità e dal regolamento edilizio comunale, a tal fine è opportuno contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico Comunale.

Una volta in possesso di tale autorizzazione, il contribuente deve presentare, la dichiarazione di natura tributaria, che si allega, all'ufficio preposto alla riscossione del tributo: IL PUNTO IMMAGINI SRL Via Emilia 3764 (angolo Via della Frasca) 47020 Budrio di Longiano, tel. 0547/58759 fax 0547/653053.

La dichiarazione deve essere presentata, prima di dare inizio alla esposizione della pubblicità. La stessa deve indicare fedelmente ed esattamente le caratteristiche del mezzo, tipologia (es. cassonetto, scritta, tenda, luminosa ecc.), dimensioni del mezzo utilizzato, numero delle facce adibite alla pubblicità, contenuto dei messaggi pubblicitari, eventuale luminosità o illuminazione, ubicazione e periodo di esposizione.

L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità, o il trasferimento dell'ubicazione.

E' importante sottolineare che per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione o modificazione. L'eventuale disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento od in corso d'anno al momento del cambiamento.

## ALTRI OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

E' fatto obbligo di conservare la ricevuta del pagamento effettuato. In particolare, da parte di coloro che effettuano pubblicità sui veicoli; sussiste l'obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati al controllo.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, non esclude se dovuto, l'assoggettamento alla tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche o alla corresponsione di eventuali canoni di concessione.

## SUPERFICIE IMPONIBILE DEI MEZZI PUBBLICITARI

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali (cioè con più di due facce) l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con il minimo di un metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuno di esse.

Diretta conseguenza di tale finalità è che, nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la superficie minima tassabile è di mq 2 .

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche (es. globo, piramide) l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, si considerano un mezzo unico pubblicitario.

Viene invece considerata a corpo (prescindendo cioè dalla effettiva superficie utilizzata) l'imposta corrisposta per la pubblicità esposta su veicoli di proprietà dell'impresa o adibita ai trasporti propri.

Nel caso di scritte pubblicitarie su tende o capottine la figura geometrica da considerare è quella che circoscrive la scritta.

In materia di imposta sulla pubblicità il criterio distintivo tra pubblicità ed insegna è dato dalla funzione che il mezzo impiegato assolve in concreto. Tale funzione per l'insegna, consiste nella identificazione del luogo in cui si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzare il pubblico in quel luogo e per la pubblicità, nel richiamo dell'attenzione su una determinata ditta o su uno dei suoi prodotti.

## COME E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità annuale l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento.

Per gli anni successivi, senza presentare la dichiarazione, si può prorogare l'esposizione della pubblicità con il semplice pagamento entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (o altra data stabilita dal Comune di cui all'art.19 comma 6 del Regolamento delle entrate tributarie e per l'accertamento con adesione).

Per la pubblicità temporanea sino a tre mesi invece, non si fa riferimento all'anno solare.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre) quando l'importo relativo sia superiore ad Euro 1.549,37.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni può essere effettuato mediante conto corrente postale n. 260190 intestato alla Società I.C.A. Srl Comune di Gambettola, Via Fiorenzuola, 280 – 47023 Cesena, avendo il Comune di Gambettola affidato il servizio in concessione.

## ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'IMPOSTA EVASA

Il Comune o la sua concessionaria, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato.

In presenza di omessa dichiarazione la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le forme soggette a tariffa giornaliera, diversa da quella mensile o annuale, la presunzione decorre dal primo giorno del mese in cui è stato eseguito l'accertamento.

## SANZIONI

Il contribuente il quale, pur eseguendo forme pubblicitarie non ottempera alle disposizioni normative è soggetto all'applicazione di specifiche sanzioni.

L'impianto sanzionatorio è regolamentato dai Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471 - 472 - 473 e successive modificazioni.

Il Comune con proprio atto deliberativo stabilisce l'entità delle sanzioni applicabili.

Le sanzioni sopra descritte (omessa ed infedele dichiarazione) sono ridotte ad un quarto allorquando il pagamento delle quote richieste avviene entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica.

Considerando la complessità dell'argomento e le singole casistiche, per ulteriori approfondimenti è d'uopo prendere visione dei singoli decreti e dei corrispondenti atti deliberativi adottati.

## RICORSI

L'eventuale ricorso all'avviso di accertamento pervenuto, deve essere presentato alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso.

La materia è regolata dal Dlgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.

E' opportuno, prima di inoltrare l'eventuale ricorso, che il contribuente consulti la Concessionaria del servizio la quale ha emesso l'avviso di accertamento oggetto del contendere, per verificare la fondatezza delle proprie ragioni, in quanto la disciplina del contenzioso tributario prevede il pagamento delle spese processuali a carico del soccombente.

E' possibile inoltre accedere all'istituto dell'annullamento dell'avviso emesso in autotutela allorquando venissero riscontrati eventuali vizi di forma o di contenuto.

## CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dal decreto Legislativo 507/93 per le diverse forme di pubblicità e per l'esposizione di manifesti in relazione alla classe di appartenenza del Comune. Quest'ultima è attribuita in relazione agli abitanti residenti in ciascun comune.

Avendo il comune di Gambettola, secondo l'ultimo censimento effettuato le cui risultanze risultano pubblicate sulla G.U. 81 del 7/4/2003, n. 9.416 abitanti appartiene alla classe V<sup>^</sup> (articolo 2 Dlgs. 507/93).

Il Comune inoltre con proprio atto deliberativo in ossequio alle disposizioni cui all'articolo 4 del già richiamato Dlgs. 507/93 può suddividere il proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

### PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nelle successive casistiche, la tariffa dell'imposta viene calcolata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

comuni di classe I . . . . .	€.	19,63
comuni di classe II . . . . .	»	17,56
comuni di classe III . . . . .	»	15,49
<b>comuni di classe IV . . . . .</b>	<b>»</b>	<b>13,43</b>
comuni di classe V . . . . .	»	11,36

Per le fattispecie pubblicitarie anzidette che abbiano durata non inferiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista.

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100%.

### PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofiltramviarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni per i grandi formati previste per la pubblicità ordinaria.

Per i veicoli privati adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura

della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva d'immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

a) per autoveicoli con portata superiore a

3.000 kg . . . . . €. 74,37;

b) per autoveicoli con portata inferiore a

3.000 kg . . . . . » 49,58;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi

nelle due precedenti categorie . . » 24,79.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

#### PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadro di superficie e per anno solare.

comuni di classe I . . . . . €. 66,11

comuni di classe II . . . . . » 57,84

comuni di classe III . . . . . » 49,58

**comuni di classe IV . . . . . » 41,32**

comuni di classe V . . . . . » 33,05

Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

#### PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, è calcolata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni.

Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

comuni di classe I . . . . . €. 99,16

comuni di classe II . . . . . » 86,76

comuni di classe III . . . . . » 74,37

**comuni di classe IV . . . . . » 61,97**

comuni di classe V . . . . . » 49,58

Per la pubblicità eseguita a mezzo palloni frenati, si applica la tariffa ridotta del 50%.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

## DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è applicata per ciascun foglio di formato 70 x 100 e per una durata minima di dieci giorni. Successivamente si applicano periodi fissi di cinque giorni.

	per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I . .	€. 1,45	€. 0,43
comuni di classe II . . .	» 1,34	» 0,40
comuni di classe III . . .	» 1,24	» 0,37
<b>comuni di classe IV . .</b>	<b>» 1,14</b>	<b>» 0,34</b>
comuni di classe V . .	» 1,03	» 0,31

Per commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione avente contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82.